

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

CONGRESSI E RIUNIONI INTERNAZIONALI

La prima sessione del Comitato per la Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione. — Il Comitato per la Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, costituitosi a seguito di una risoluzione adottata dalla Conferenza di Roma del 1924 ha tenuto la sua prima sessione a Roma dal 7 al 10 dicembre 1925. Al Comitato, di cui è presidente il Commissario Generale dell'emigrazione De Michelis, hanno aderito 45 paesi. Alla prima sessione hanno partecipato i delegati dei seguenti paesi:

Austria, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Danzica, Egitto, Estonia, Equatore, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, Haiti, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Monaco, Nicaragua, Norvegia, Paesi Bassi, Panama, Persia, Perù, Polonia, Portogallo, Rumenia, Serbia, Spagna, Svizzera, San Domingo, San Marino, Ungheria, Uruguay.

La seduta d'insediamento del Comitato ebbe luogo nella sala della biblioteca a Palazzo Chigi. Vi intervenne il Presidente del Consiglio on. Mussolini, accompagnato dall'on. Grandi, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dal sen. Contarini, Segretario generale degli affari esteri, dal Commissario Generale per l'Emigrazione De Michelis, e dal Marchese Paulucci de' Calboli Barone, Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro degli esteri. S. E. Mussolini ha inaugurato i lavori del Comitato pronunciando il seguente discorso che è stato vivamente applaudito:

Sono molto lieto che mi si offra l'occasione di porgervi il saluto del Governo italiano ed il mio personale, nel momento in cui ho il piacere di insediare nelle sue funzioni il Comitato per la Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione.

Il vostro Comitato è l'erede ed il continuatore della Conferenza di Roma, la quale, giunta al termine dei suoi lavori, sentì il bisogno di manifestare solennemente il voto che l'opera intrapresa non fosse lasciata cadere. E perciò essa raccomandò ai Governi che una seconda riunione fosse convocata nel 1927, e che il Comitato di direzione della Conferenza di Roma diventasse il Comitato di preparazione della Conferenza Internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Quel voto trovò la più favorevole accoglienza : tanto che oggi ci è dato di constatare con compiacimento che ben quarantacinque Governi hanno dato la loro approvazione formale alla risoluzione della Conferenza di Roma ed hanno designato il loro rappresentante nel Comitato di preparazione della prossima riunione.

Come Capo del Governo che prese l'iniziativa di convocare la prima Conferenza internazionale, sono particolarmente lieto di questo largo consenso.

Quando, in nome dell'Italia invitai a Roma tutti i Governi interessati io avevo ben netto nel mio spirito ciò che in una materia così delicata sarebbe stato utopistico od ingenuo chiedere a tale conferenza, e cioè che, invece, essa avrebbe potuto darci. Io vedevo in quella grande assise internazionale soprattutto il mezzo adatto per mettere in prima linea nella considerazione dei Governi e dell'opinione pubblica, i problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, ai quali le condizioni dell'economia mondiale dalla fine della grande guerra avevano dato un'importanza eccezionale. Da una Conferenza, nella quale i tecnici dei vari paesi — rappresentanti interessi, idee e tradizioni differenti — si sarebbero trovati insieme ad esaminare con franchezza e con praticità i diversi aspetti dei problemi emigratori, io mi attendevo che sarebbe partito un impulso considerevole per avviare questi stessi problemi verso soluzioni pratiche, indicandone le vie rispondenti ad un equo temperamento degli interessi delle varie parti.

La Conferenza di Roma ha corrisposto pienamente a questa aspettativa.

Le sue risoluzioni danno su ciascun problema esaminato un'idea direttrice e tracciano le linee di soluzione pratiche. I paesi che stanno provvedendo a riorganizzare la loro legislazione emigratoria hanno sentito il bisogno di tener presente quelle risoluzioni per informare ad esse, per quanto era possibile, le loro nuove leggi ; e talune di quelle idee hanno già trovato la loro realizzazione in accordi internazionali. Conseguenza ancora più felice esse hanno suscitato nelle istituzioni internazionali un interessamento nuovo e più vivo per le questioni dell'emigrazione.

Ci sia dunque lecito constatare e proclamare che la Conferenza di Roma ha conseguito il suo scopo : quello di orientare e di spingere nel grande dibattito internazionale delle questioni economiche i

problemi che si riallacciano al grandioso fenomeno della circolazione e del lavoro degli uomini attraverso il mondo.

La Conferenza di Roma fu bene ispirata allorquando, constatata la utilità della sua opera pensò ad organizzarne la continuazione.

Al vostro comitato spetta ora il compito di proseguirla; e poichè sono tra Voi eminenti personalità che hanno attivamente partecipato alla riunione dello scorso anno, si può essere certi che lo spirito della Conferenza di Roma — uno spirito di mutua comprensione e di illuminato senso pratico — accompagnerà costantemente l'opera Vostra, destinata perciò a sicuro successo.

È con questi sentimenti che vi invito ad intraprendere i Vostri lavori, ed è con questa speranza che Vi prego di trasmettere ai Vostri Governi rispettivi, il ringraziamento del Governo italiano per averVi inviati a Roma a collaborare insieme per un'opera feconda di pace e di civiltà.

L'Ambasciatore di Spagna, Conte de la Viñaza, facendosi interprete del Comitato, ha così risposto al discorso del Capo del Governo italiano:

Mi permetta, Signor Presidente del Consiglio, di indirizzarLe alcune parole nella mia qualità di vice Presidente della prima Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione.

Questo onore di rispondere al discorso che V. E. ha ora pronunciato mi è stato conferito dell'illustre Presidente del Comitato molto opportunamente scelto nella persona del rappresentante del Vostro paese.

In nome di tutti i miei colleghi io La prego di voler essere l'interprete presso S. M. il Re d'Italia dei nostri rispettosi omaggi e di voler gradire tutta la nostra gratitudine per aver voluto onorare della Sua presenza questa prima riunione del Comitato e per le frasi eloquenti con le quali Ella ne ha inaugurato i lavori.

Io Le rinnovo altresì i sentimenti di riconoscenza di cinquantotto Nazioni che l'Italia ha invitato a venire nella Città Eterna per attendere ad un lavoro suggerito da ragioni umanitarie ed io rendo omaggio a V. E. che con la collaborazione del Commissario Generale per l'Emigrazione, signor De Michelis, il quale ha con alta competenza diretto la riunione del 1924, ha potuto realizzare, dopo il primo tentativo degli Stati Uniti e il progetto del sig. Roosevelt, senza parlare di altre frammentarie iniziative, un'opera utile e feconda.

Mi sia permesso di ricordare ora che or sono pochi giorni io avevo l'onore, in questo stesso Palazzo, di firmare in nome del mio Augusto Sovrano, con V. E. un accordo che è in diretta relazione con la grande riunione internazionale dell'anno scorso. È un esempio della realizzazione che tende a dimostrare l'utilità della sua opera e l'opportunità di continuarla nel nostro Comitato che, come Ella ha ben detto, è l'erede diretto della Conferenza di Roma.

Le Nazioni hanno compreso nell'epoca in cui noi viviamo, che lo spirito di solidarietà deve prevalere e che nulla potrà avere sviluppo senza essere ispirato a sentimenti eminentemente pacifici.

Partendo da questi principi, io ho la ferma speranza che la seconda Conferenza Internazionale che il Comitato, qui riunito, deve preparare ed organizzare, continuerà brillantemente i lavori iniziati nella prima, i cui risultati sono già conosciuti ed apprezzati.

Signor Presidente del Consiglio, l'Italia è divenuta l'asse della vita internazionale. Le Vostre idee si diffonderanno e s'accresceranno nel mondo intero ed ogni paese può adattarle con la sua psicologia e con i suoi costumi.

Io saluto il Creatore della nuova e grande Italia; io saluto il benefattore dell'umanità.

Una vivissima ovazione diretta all'on. Mussolini ha sottolineato la chiusa del discorso dell'ambasciatore di Spagna.

Il Comitato nei giorni successivi, sotto la presidenza di S. E. De Michelis, ha svolto i propri lavori trattando i seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Regolamento del Comitato.
2. Elezione dei Vice-presidenti e nomina del Segretario-Consulente Giuridico del Comitato.
3. Rapporto del Presidente del Comitato.
4. Proposta di invitare la Società delle Nazioni, l'Ufficio internazionale del lavoro e l'Istituto internazionale di agricoltura a inviare dei rappresentanti, in qualità di osservatori alle successive riunioni del Comitato.
5. Autorizzazione a domandare ai Governi la lista delle questioni sulle quali desiderano che siano fatti studi preparatori per la loro eventuale iscrizione all'ordine del giorno della 2ª Conferenza.
6. Proposte relative alla sede della seconda Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Il Comitato, anzitutto, esaminò articolo per articolo il progetto di regolamento preparato dal Segretariato, che, con alcune modificazioni ed aggiunte, fu adottato. Il Regolamento determina i compiti del Comitato, la sua organizzazione interna, e le regole per il procedimento dei suoi lavori.

In seguito all'adozione del Regolamento ed in conformità alle disposizioni in esso stabilite, il Comitato su proposta di una Commissione di cui fu relatore S. E. Irgens (*Norvegia*), designò a far parte della Commissione presidenziale come vice-presidenti del Comitato i rappresentanti dei seguenti paesi: Brasile, Francia, Giappone, Polonia, Spagna, oltre il rappresentante del Paese nel quale avrà luogo la Conferenza prossima.

Il Comitato nominò come Segretario Consulente Giuridico il prof. Tomaso Perassi, delegato supplente italiano. Al Segretariato

del Comitato sarà altresì aggregato un supplente di ciascuno dei delegati dei Governi, che sono rappresentati nella Commissione presidenziale.

Il Presidente De Michelis fece un'esposizione riassuntiva del rapporto, che già era stato distribuito ai membri del Comitato. Dopo aver riferito sull'esecuzione degli incarichi che la Conferenza di Roma aveva conferito al Presidente, si soffermò particolarmente a mettere in rilievo il seguito avuto dalle risoluzioni della Conferenza di Roma, attraverso l'azione delle Istituzioni internazionali e dei Governi, constatando che la Conferenza di Roma, ha pienamente raggiunto il suo scopo col determinare un notevole movimento, sia nelle legislazioni nazionali sia negli accordi internazionali in materia di emigrazione e di immigrazione.

All'esposizione del Presidente, fecero seguito le comunicazioni di vari delegati, che riferirono sui provvedimenti adottati e sulle iniziative in corso nei rispettivi paesi per dare attuazione ai voti della Conferenza di Roma. Furono particolarmente notevoli le dichiarazioni del sig. De Navailles (*Francia*), dei sig. De Roover (*Belgio*), del sig. Brebbia (*Argentina*), di S. E. Sokal (*Polonia*), del sig. Lassen (*Danimarca*), del Dr. Stoiloff (*Bulgaria*). Il Presidente De Michelis, a sua volta, parlando in qualità di delegato del Governo italiano, illustrò ampiamente l'accordo, firmato a Roma il 25 novembre 1925, fra l'Italia e la Spagna per la cooperazione dei rispettivi servizi di assistenza e tutela degli emigranti durante il viaggio, mettendo in evidenza lo spirito di mutua collaborazione a cui si informa tale accordo, che fu direttamente ispirato da una risoluzione della Conferenza di Roma.

Il Comitato, su proposta del Presidente, autorizzò poi ad invitare la Società delle Nazioni, l'Ufficio internazionale del lavoro e l'Istituto internazionale di agricoltura ad inviare dei rappresentanti in qualità di osservatori, alle prossime riunioni del Comitato.

La designazione della sede della prossime Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, che avrà luogo nel 1927, diede luogo ad un'ampia e cortese discussione, essendo state avanzate diverse proposte. Il sig. De Navailles (*Francia*) aveva espresso il desiderio che la prossima Conferenza si tenesse a Parigi. Altri delegati e specialmente i rappresentanti di Paesi dell'America S. E. Villegas (*Cile*), sig. Brebbia (*Argentina*), sig. De Rovira (*Uruguay*), sig. De Campos (*Brasile*), fecero rilevare che, essendosi la prima conferenza tenuta in Europa, sarebbe stato desiderabile che la 2ª Conferenza avesse luogo in un paese di immigrazione transoceanica anche per rendere più facile la partecipazione dei tecnici dei paesi d'immigrazione. Il Comitato, infine, a voti unanime, deliberò di designare la città di Avana (*Cuba*) come sede della Conferenza del 1927. S. E. Armenteros (*Cuba*) dichiarò che

il suo Governo sarebbe stato lieto di ospitare nella capitale di Cuba la prossima Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Il Comitato, prese poi alcune deliberazioni circa il metodo e l'ordine generale dei suoi lavori per la preparazione dell'ordine del giorno della prossima Conferenza, decidendo di riunirsi per la seconda sessione nella primavera ventura.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente De Michelis chiuse la prima sessione dei lavori del Comitato, ringraziando i vari governi di avere scelto così opportunamente e felicemente i loro rappresentanti, e constatando con viva soddisfazione l'avverarsi dell'auspicio tratto alla fine dei lavori della prima conferenza, sull'opera benefica e duratura che essa era chiamata a spiegare, si disse sicuro che il Comitato saprà nobilmente continuarla.

Le condizioni di lavoro dei minatori dinanzi alla Conferenza generale economica. — La produzione del carbone attraversa dappertutto un periodo poco felice, una crisi di sopra-produzione determinata insieme dall'incremento della sostituzione del carbone bianco e del petrolio e dalla crisi economica generale.

Questo stato di disagio ha conseguenze oggi assai gravi specie per l'Inghilterra, che dai suoi pozzi traeva alimento alle esportazioni e alla vita stessa della sua marina mercantile. Oggi, non solo l'economia, ma in parte la stessa vita politica inglese subiscono i riflessi della crisi del carbone, per le ripercussioni che essa ha sulla vita del mondo operaio.

Della questione, che ha anche ripercussioni di carattere internazionale, dovrà occuparsi la Conferenza Economia Internazionale proposta in seno alla Società delle Nazioni, dal punto di vista della distribuzione economicamente più utile delle materie prime. Ma questo aspetto del problema è connesso con quello che ha tratto agli interessi operai, con le relative conseguenze di carattere sociale: e di ciò ha cominciato ad occuparsi l'Organizzazione permanente del Lavoro.

Nel corso della sua settima sessione, la Conferenza Internazionale adottò la risoluzione di affidare all'Ufficio di Ginevra una inchiesta sulla *unificazione delle condizioni di lavoro dei minatori*, partendo da un ordine del giorno votato dal Comitato della Federazione internazionale degli operai minatori il 28 aprile 1925, richiamantesi alla considerazione che in certi Paesi produttori di carbone le difficoltà economiche sono tali che ne risulta per gli operai minatori un aumento continuo di disoccupazione e la diminuzione dei loro mezzi di esistenza, che tali difficoltà economiche provengono in gran parte dallo stato di concorrenza e delle rivalità economiche commerciali ai quali è sottoposto il mercato in-

ternazionale del carbone, che le differenze nelle condizioni del lavoro in vigore nei diversi Paesi produttori di carbone rendono più acuto e più aspro questo stato di concorrenza e queste rivalità commerciali; ciò che renderebbe opportuno di raggiungere l'unificazione delle condizioni del lavoro dei minatori sul campo internazionale.

Il voto della VII^a Conferenza del lavoro è stato portato alla recente XXIX^a sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che sulla base di un pregevole rapporto dell'Ufficio stesso ha deliberato che lo studio raccomandato fosse intrapreso.

a) SCOPO E CAMPO DELLO STUDIO. — Scopo dello studio sarebbe quello di « riunire tutte le informazioni sulla durata del lavoro, sui salari e sui congedi annuali ».

Ora, queste condizioni di lavoro (salari e durata) possono essere studiate sia quali fattori della concorrenza internazionale — per la loro influenza sul costo e sul quantitativo della produzione — sia come elementi preponderanti della condizione di vita degli operai. I metodi, quindi, saranno diversi, secondo il punto di vista adottato.

Dal punto di vista della concorrenza internazionale è importante nel salario la proporzione ch'esso rappresenta, per ogni paese, nel prezzo di costo unitario del carbone reso davanti alla miniera; rispetto alla condizione di vita degli operai, è importante il guadagno di questi in un tempo determinato (ora, giorno, settimana, ecc.) e la potenza di acquisto di questo guadagno nel paese ove vivono gli operai.

La stessa distinzione vale per la durata del lavoro. Dal lato della concorrenza internazionale, durate di lavoro diverse, secondo i diversi paesi di miniere, avranno per conseguenza, ad uguaglianza di rendimento, quantitativi diversi di carbone apportati annualmente sul mercato mondiale; ciò che allora bisogna calcolare è il numero effettivo di ore di lavoro richiesto, in ogni paese, durante l'anno, ad ogni operaio e, anche, ciò che tale numero di ore rappresenta in produzione calcolata sulla base del rendimento medio del minatore. Dal lato della condizione di vita degli operai, importa invece il numero di ore di lavoro per giorno e per ogni operaio, il numero di giorni di riposo, ecc.

Sembra che lo studio richiesto all'U. I. L. non debba tralasciare nè l'uno nè l'altro aspetto e debba essere condotto in funzione tanto della concorrenza internazionale quanto della condizione di vita degli operai.

b) STUDIO DEI SALARI. — 1) *I salari quali elemento del prezzo di costo.* — Per la concorrenza internazionale interesseranno maggiormente i dati sui salari per tonnellate di carbone prodotto, essendo ben inteso che non si può staccare tale questione da quella delle ore di lavoro per isquadra in ogni paese.

Non sarà necessario, come per lo studio dei salari, distinguere dettagliatamente le varie categorie di operai, poichè importante è soprattutto il quantitativo totale di denaro speso in salari per ottenere un'unità di carbone.

2) *Il salario quale elemento della condizione di vita degli operai.* — I dati statistici di maggiore importanza sono qui i guadagni reali, cioè i salari ricevuti in un dato periodo di tempo (ad es. una settimana), tenendo conto dei tempi di lavoro ridotto e dei tempi di lavoro supplementare.

Per corrispondere alla realtà, queste cifre verranno date per distretto minerario ed accompagnate colla indicazione del potere di acquisto da esse rappresentato in quel distretto, ed in moneta del paese.

Punto delicato: confronto tra il guadagno di operaio ed il costo della vita in ogni distretto ed in ogni paese. Il costo della vita riposa sul consumo normale di un operaio e della sua famiglia.

Ma per stabilire una simile unità, difettano le statistiche adeguate. Per ora l'unica unità ammissibile sarebbe quella sulla quale l'U. I. L. si basa nelle sue statistiche comparate pubblicate dalla metà del 1924.

Inoltre sarebbe interessante vedere se, per ogni regione mineraria considerata, i salari reali dei minatori siano se non equivalenti, almeno dello stesso ordine dei salari reali degli operai degli altri mestieri esercitati nella regione, ovvero molto superiori o molto inferiori.

3) *Dati statistici fin da ora utilizzabili.* — Una delle difficoltà dello studio proviene dalle diversità in ampiezza, in precisione e persino in natura delle informazioni sui salari nelle miniere da un bacino all'altro. Certi paesi danno i salari per tonnellata di carbone estratto, altri per unità di tempo, cioè per isquadra, nell'unità di tempo; altri infine semplicemente i guadagni, settimanali.

c) *STUDIO DELLA DURATA DEL LAVORO.* — 1) *Estensione della questione.* — Tale studio è strettamente complementare di quello dei salari.

Dal lato della condizione di vita degli operai, il guadagno per unità di tempo può calcolarsi soltanto se, accanto al salario orario, si tiene conto del numero delle ore di lavoro pagate. Dallo stesso punto di vista la durata del lavoro ha il suo interesse in sè, perchè da essa dipende la durata delle ore libere e finalmente la vita intellettuale e la salute della popolazione operaia.

Dal punto di vista della concorrenza internazionale, se il tasso d'interesse più o meno elevato espresso con la stessa unità è un fattore di primaria importanza, anche la durata del lavoro ha una influenza grandissima, benchè indiretta. Uno stabilimento, una regione od un paese può diminuire il prezzo di costo,

nella concorrenza per l'esportazione, sia d'una parte prolungando leggermente la durata del lavoro (ciò che aumenta di poco le spese generali, le quali, quindi, ripartendosi su una produzione accresciuta, diminuiscono il costo per tonnellata), sia d'altra parte con una diminuzione del salario orario accompagnato da un prolungamento delle ore di lavoro, per giorno allo scopo di mantenere il salario dell'operaio, ciò che pure aumenta la produzione e diminuisce il costo per tonnellata.

Si dovrà, quindi, in questo studio, stabilire non soltanto la durata media quotidiana del lavoro in ogni paese ed in ogni distretto minerario, ma anche il numero di ore di lavoro effettivo per ogni operaio nell'annata. È realmente quest'ultimo dato che è interessante in uno studio ispirato dal pensiero della concorrenza economica.

Per stabilire questa cifra annuale globale, occorre senza dubbio tener conto anzitutto della durata legale della giornata o della settimana di lavoro, qual'è stabilita da ogni legislazione nazionale. Ma occorre anche considerare le eccezioni tollerate o sancite dalla legge che tendono sia ad aumentare la durata reale del lavoro, sia a diminuirla.

Ciò stabilito, lo studio sulla durata del lavoro dovrà basarsi su due elementi diversi che si completano a vicenda :

a) la durata legale del lavoro, quale è stabilita dalle varie leggi dei paesi di miniere ;

b) la durata del lavoro effettivo, cioè della modalità di applicazione delle leggi e la loro interpretazione nei distretti minerari di questi paesi.

2) *Durata del lavoro.* — Dall'esame rapido delle statistiche e delle tabelle relative alla durata legale del lavoro nei vari paesi minerari si deduce una certa armonia tra i sistemi locali della durata del lavoro per gli operai di superficie. Per gli operai di fondo, invece, le differenze sono sensibili.

E poi vi sono altre differenze. Ad esempio :

1) Quale posto tiene, in ogni legislazione sulla durata del lavoro, il tempo della discesa nel pozzo e della salita ? Le indicazioni che accompagnano i dati indicati nelle tabelle danno infatti notizie diverse secondo i paesi.

2) Qual'è la durata del lavoro per gli operai minatori occupati a lavori che per necessità sono continui ?

3) Quali sono i prolungamenti autorizzati per i lavori preparatori e complementari, e quali sono le categorie di operai interessati a tali lavori ?

Inoltre uno studio simile deve tener conto del numero delle ore supplementari autorizzate dalla legislazione di ogni paese, nonché della legislazione sui giorni festivi e della legislazione sui congedi con salario pagato.

È vero che in quasi tutti i paesi minerari vi è il sistema del riposo settimanale, generalmente domenicale, ad eccezione di quei lavori necessariamente continui e, in tal caso, con opportuno sistema che rende uguali i riposi di tutti gli operai, e da ciò si deduce che ovunque i minatori hanno diritto a 52 giorni di riposo all'anno, che coincidono colla domenica nella misura del possibile. Ma, inoltre, gli Stati ammettono un certo numero di giorni detti festivi ufficiali, in cui d'obbligo non si lavora e che non sono rinumerati per gli operai pagati all'ora, nessuna ritenuta essendo calcolata invece sul salario di quelli pagati al mese. Ora il numero di tali giorni festivi varia sensibilmente da un paese all'altro.

La legislazione sui congedi pagati è ancora poco importante; attualmente solo 6 paesi li prevedono (Austria, Finlandia, Lettonia, Polonia, Cecoslovacchia e Russia). In altri paesi la questione è definita da convenzioni collettive.

3) *La durata del lavoro effettivo.* — La durata legale del lavoro non ne dà una idea precisa. La legge determina in certi paesi una durata massima; ma spesso le organizzazioni operaie ottennero condizioni sensibilmente più favorevoli. In altri paesi, invece, la durata legale è oltrepassata. Ora, l'oltrepassarla in un può condurre all'oltrepassarla in un altro.

Valga come esempio l'elasticità della legge tedesca del 17 luglio 1922, che indusse i proprietari di miniere dell'Alta Slesia polacca ad aumentare le ore lavorative per i propri operai.

S'impone quindi un esame dei fatti di applicazione. Un tal esame, l'Ufficio internazionale del Lavoro l'ha già fatto per i paesi seguenti: Germania, Stati Uniti, Francia, Ungheria, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Cecoslovacchia; esso però dovrà ancora controllare le relative informazioni. D'altra parte vi sono paesi produttori dei quali l'Ufficio non ha ancora informazioni al riguardo (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, India britannica, Russia, Spagna, Sud-Africa e Jugoslavia) e da cui occorre ottenere una documentazione precisa.

La Conferenza Internazionale del Lavoro del 1926. —

La Conferenza Internazionale del Lavoro terrà due sessioni consecutive nel 1926. L'ottava sessione che si aprirà il 25 maggio, sarà consacrata allo studio di una questione d'emigrazione: la semplificazione dei servizi d'ispezione degli emigranti a bordo. Durante la stessa sessione avrà luogo la discussione abituale del rapporto del direttore Albert Thomas e di ogni altra questione che possa essere sollevata a proposito dell'attività dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e dei problemi sociali in genere.

Nell'ordine del giorno della nona conferenza sono iscritte due questioni relative al lavoro marittimo: la codificazione internazio-

nale delle regole relative al contratto di arruolamento dei marinai, e i principî generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare.

Affrontando le questioni imigratorie, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro intende apportare il suo contributo alla soluzione di uno dei problemi sociali più importanti del periodo attuale, la cui regolamentazione è divenuta per ogni paese una necessità.

Le questioni del lavoro marittimo rispondono d'altro canto, ad una delle più antiche preoccupazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nel 1919 le organizzazioni dei marittimi richiamarono l'attenzione della Conferenza della Pace sul problema generale della regolamentazione internazionale delle condizioni del lavoro dei marittimi stessi. L'Ufficio internazionale del lavoro proponendosi fin da allora di introdurre una certa uniformità nelle condizioni generali svariatissime del lavoro dai marittimi e specialmente nelle clausole del loro contratto di arruolamento, si atteneva fedelmente allo spirito nella parte XIII del trattato di pace, dove è detto che esistono «metodi e principî per la regolamentazione delle condizioni del lavoro che ogni comunità industriale dovrebbe sforzarsi di adottare».

Nel 1920, la Conferenza Internazionale di Genova si occupò per la prima volta della questione e diede incarico all'Ufficio di iniziare i lavori per l'elaborazione di uno Statuto internazionale dei marittimi. Questi furono continuati in collaborazione colla commissione paritaria marittima, istituita in conseguenza della Conferenza di Genova, e composta di rappresentanti dei marittimi, degli armatori e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e ne è uscito un progetto di codificazione delle regole del contratto d'arruolamento dei marittimi, che sarà sottoposto alla Conferenza del 1926. Il progetto tien conto delle regole generali ammesse dalle legislazioni nazionali e composta inoltre di alcune disposizioni suscettibili di facilitare l'applicazione internazionale dei principî formulati. Esso rappresenta, in tal modo, la prima parte di quel codice internazionale del lavoro marittimo la cui preparazione è stata demandata all'Ufficio Internazionale del Lavoro.

L'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza del 1926 dei principî generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare risponde a preoccupazioni analoghe. Tali principî sono ancora insufficientemente definiti e rimangono sostanzialmente diversi da quelli che sono applicati all'ispezione del lavoro industriale. La conferenza dovrà determinare se non sia opportuno definire in modo più preciso l'oggetto e i metodi dell'ispezione marittima ed altresì prevedere la forma d'organizzazione generale che tale servizio potrebbe assumere.

Cordialità franco-italiana all'Istituto Internazionale d'Agricoltura. — L'on. René Besnard, Ambasciatore di Francia, si recava a visitare l'Istituto Internazionale d'Agricoltura, per quale il Governo della Repubblica ha sempre dimostrato viva premura.

L'Ambasciatore fu ricevuto da S. E. De Michelis che era attorniato dal vice presidente Louis Dop, da parecchi delegati al Comitato permanente e dal segretario generale prof. Dragoni.

Il presidente dell'Istituto porse all'illustre ospite il saluto del Comitato permanente, rivolto all'Ambasciatore ed all'amico: al primo che rappresenta uno dei governi che hanno sempre dato all'Istituto prove tangibili di interessamento e di simpatia, sia col'opera assidua del proprio delegato, sia con le proposte di iniziative utili agli interessi agricoli del mondo; al secondo per l'opera personale di cordiale collaborazione svolta a favore della buona intesa fra i due grandi paesi latini nei tempi non lontani del conflitto europeo e continuata ora nella sua alta missione.

Il signor Besnard rispose con le seguenti parole:

« Nel momento in cui vengo così affettuosamente accolto in questa casa illustre che accoglie per un lavoro solidale e fecondo i rappresentanti autorizzati di tutti i popoli del mondo, il mio primo pensiero va all'Augusto Sovrano che ha voluto instaurare fra le Nazioni in questo grande e nobile paese, sul terreno della produzione della scienza, una collaborazione che doveva affermarsi, più tardi e in altri luoghi, possente e creatrice di pace, sul terreno stesso della politica.

« La Francia, così profondamente attaccata alla pace, la Francia, la cui unità nazionale è abbastanza forte perchè essa possa proclamarsi, senza tema alcuna per la sua grandezza, cittadina del mondo, la Francia saluta per mezzo mio con rispetto questa grande opera internazionale alla quale il Governo italiano presta un appoggio incondizionato e illimitato.

« E se, saltando tutte le barriere del protocollo, lasciassi parlare la vecchia amicizia personale che nutro pel prof. De Michelis, direi quanto io sia lieto della sua nomina a presidente dell'Istituto. In questa alta e delicata funzione egli porterà le risorse infinite di una intelligenza temprata a tutte le discussioni internazionali e di uno spirito che sa comprendere tutti i problemi mondiali. Ci siamo conosciuti, il vostro presidente ed io, in un'ora che non si è affatto cancellata dal nostro spirito, ed in quelle conversazioni di carattere così libero che non gli spiacevano ed alle quali io stesso mi presto tanto volentieri, abbiamo stretto una amicizia sulla quale aleggia un sentimento comune, quello dell'unione necessaria dei nostri due paesi.

« Voglio assicurarvi, caro presidente, che voi avrete nel mio amico Louis Dop, vice presidente dell'Istituto, che gode della

più completa fiducia del Governo della Repubblica e che ha dato all'Istituto durante venti anni la parte migliore della sua intelligenza e del suo cuore, un collaboratore prezioso e devoto. Non dimenticherò mai inoltre che fu proprio Louis Dop che nel 1912, quando ebbi l'onore di essere per la prima volta a capo del Ministero delle Colonie, richiese la mia collaborazione all'opera dell'Istituto e che fu proprio lui a farmi conoscere tutto quello che egli doveva organizzare nel campo della produzione coloniale.

« Ma, o Signori, se non avessi tante ragioni personali per assicurare l'Istituto del mio più cordiale concorso, ne avrei una imperiosa e d'ordine generale: la base economica e sociale della Francia moderna è costituita dalla sua agricoltura e dai milioni dei suoi contadini laboriosi, intelligenti e probi, che possiedono nella più grande misura il senso della tradizionale onestà della Francia e sono attaccati inesorabilmente al principio della proprietà individuale. Come potrebbe questo paese, che sa come nelle vene dei suoi contadini scorra il sangue più puro, che sa inoltre che la sua forza essenziale è basata sulla produzione agricola, come potrebbe esso non considerare come un sacrosanto dovere l'associarsi con tutte le sue grandi organizzazioni scientifiche ed agricole ai lavori dell'Istituto che coordina le produzioni nazionali, che dirige i loro sforzi, che li orienta, che fornisce loro gli elementi scientifici, economici e sociali sempre maggiormente proficui?

« E vogliate permettere, o Signori, all'Ambasciatore di Francia, al momento in cui egli vi ringrazia dell'accoglienza così affettuosa che gli fate e mentre egli saluta l'Istituto Internazionale, di ricordarsi di tre cose: la prima è che il suo stesso patriottismo, sostenuto dalla ragione, gli fa un dovere di associarsi ad un'opera internazionale; la seconda è che egli rappresenta al Senato francese una regione essenzialmente agricola, alla quale, come figlio della terra di Tours, è attaccato con tutte le fibre del suo essere; e la terza infine è che egli ha per l'Italia una solida amicizia che egli pone bene al disopra delle insensate polemiche. Ispirandomi, o Signori, a questo triplice ordine di idee, io voglio augurare all'Istituto Internazionale di Agricoltura, al quale l'Italia offre una così bella ospitalità, lo sviluppo ed il successo degno delle sue origini, dei risultati ottenuti e del suo nobile scopo ».

L'Ambasciatore visitò poi minutamente i vari servizi dell'Istituto dimostrando il più vivo interessamento per tutti i lavori.

ITALIA

I riservisti venuti dall'America per la grande guerra.

— Molti connazionali venuti nel Regno per presentarsi alle armi durante la guerra e poi ritornati al luogo di loro residenza lamentano di non aver ricevuto, all'atto del riespatrio, lo speciale at-

testato istituito dal Ministero della Guerra per i «riservisti» che accorsero all'appello della Patria in armi, sfidando le insidie delle navi nemiche.

Il predetto Ministero, all'uopo interessato, ha testè fatto conoscere di essere disposto a rilasciare il certificato di cui trattasi a coloro che ne sono sprovvisti, purchè facciano pervenire al Ministero, pel tramite delle Autorità Consolari od altrimenti, apposita domanda in carta semplice.

In detta domanda è sufficiente che siano fornite le esatte generalità del richiedente e sia anche indicato il Distretto Militare cui egli appartiene, il Corpo in cui prestò servizio e, possibilmente, la data precisa del suo ritorno in Italia e quella del riespatrio.

I connazionali residenti all'estero e che ritengano di avere diritto al certificato in questione possono presentare la propria domanda al Ministero della Guerra; Direzione Generale Leva Sottufficiali e Truppa.

La disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. — La Camera dei Deputati ha votato uno fra i più importanti disegni di legge che siano stati elaborati in questi anni di feconda attività del Governo Nazionale: quello che crea un nuovo originale ordinamento giuridico dei sindacati e di rapporti collettivi di lavoro.

Le disposizioni del disegno di legge si ispirano al principio di istituire di diritto l'unità sindacale nei rapporti coi datori di lavoro agli effetti specialmente della conclusione dei contratti collettivi, e di sostituire alla lotta di classe fra gli elementi della produzione la collaborazione di classe in vista degli interessi superiori della produzione, mediante l'istituzione di una speciale magistratura del lavoro.

La legge considera anzitutto il riconoscimento giuridico dei sindacati, ammettendo per ciascuna specie di impresa e per ciascuna categoria di lavoratori, manuali e intellettuali, una sola associazione sindacale operante in una determinata circoscrizione sindacale.

Per costituirla è sufficiente l'adesione del decimo delle forze del capitale o del lavoro. All'associazione oltre che la personalità giuridica viene riconosciuta la facoltà di rappresentare tutti i datori di lavoro o tutti i lavoratori, nonchè il diritto di imporre a tutti quanti un contributo per il raggiungimento dei propri scopi.

Inoltre, questa associazione soltanto potrà stipulare contratti di lavoro collettivi, i quali avranno però effetto e impegneranno tutti gli imprenditori e tutti i lavoratori nella circoscrizione cui si estendono i suoi poteri; e ad essa soltanto sarà dato

di promuovere l'azione per le controversie relative ai rapporti di lavoro, e di rappresentare in giudizio la categoria.

L'associazione sindacale può comprendere solo datori di lavoro o soltanto lavoratori; organi speciali misti di lavoratori e di datori di lavoro potranno costituirsi, ma solo per rendere più facili i rapporti fra i due gruppi di interessi.

Sono ancora consentite e rimangono le associazioni sindacali libere: ma come associazioni di fatto, soggette alla vigilanza e alle sanzioni del decreto legge del 24 gennaio 1924; ossia sottoposte alla vigilanza del prefetto della provincia che può ordinare ispezioni e inchieste sul loro funzionamento, revocarne o annullarne gli atti, e nei casi più gravi, nominar commissari per la gestione del loro patrimonio e addivenire allo scioglimento e alla liquidazione di esse.

Una volta stabilito che soltanto i sindacati legalmente riconosciuti possono agire in rappresentanza dell'intera categoria, ne consegue che tutti gli appartenenti ad essa devono avere la facoltà, volendo, di iscriversi. Un'eccezione è fatta però, conformemente ai principi cui si ispira il fascismo, per coloro che non abbiano «buona condotta politica dal punto di vista nazionale». Questo preventivo esame per l'ammissione dei soci, da stabilirsi negli statuti delle associazioni, è tassativamente richiesto dalla legge, che ne fa un'esplicita condizione per conferire per decreto reale il riconoscimento. In egual modo la legge prevede che debbano essere espulsi dal sindacato coloro che risultino «indegni per condotta morale o politica».

Ogni associazione dovrà avere «un presidente o segretario che la diriga, la rappresenti, e sia responsabile del suo andamento». Questi sarà eletto secondo le norme stabilite dallo statuto, e dovrà essere riconosciuto dalle autorità tutorie competenti, le quali potranno, se del caso, revocarlo in qualsiasi momento. Anche i consigli direttivi eletti dalle assemblee dei soci, se le circostanze lo richiedessero, potranno essere sciolti e i loro poteri affidati al presidente o segretario per la durata perfino di un anno. Nei casi più gravi, potrà anche essere nominato un commissario dotato di tutti i poteri, come potrà pure essere revocato il riconoscimento dell'associazione, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In obbedienza al principio dell'interesse nazionale e della difesa dello Stato, sono altresì vietate, oltre che le associazioni fra militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aviazione e degli altri Corpi armati, quelle fra magistrati, funzionari o impiegati dei Ministeri dell'Interno, degli Esteri, della Giustizia e delle Colonie, e non possono essere riconosciute quelle fra gli altri dipendenti statali, degli enti autarchici e degli istituti di pubblica beneficenza. Sono pure proibiti e severamente puniti i pubblici ufficiali e gli addetti e gli esercenti imprese pubbliche che abbandonino, sospen-

dano o prestino irregolarmente il lavoro, specie quando l'abbandono, la sospensione e l'irregolare prestazione abbiano lo scopo di coartare la volontà e di influire sulle decisioni dei corpi e collegi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Il disegno di legge viene quindi a trattare della magistratura del lavoro, stabilendo il principio generale che tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi o di lavoro che concernono sia l'applicazione dei contratti collettivi, o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro sono di competenza della magistratura del lavoro, salvo la facoltà delle parti di deferirla al giudizio di arbitri. In correlazione con la creazione di tale magistratura del lavoro, è stabilito il divieto di serrata e di sciopero. Il ricorso alla magistratura del lavoro o ad arbitri anche per la soluzione dei conflitti relativi alle determinazioni di nuove condizioni di lavoro diventa, in tal modo, obbligatorio. Tale obbligatorietà che nel disegno di legge era dapprima limitato all'agricoltura ed ai servizi pubblici, venne estesa dalla Camera, su proposta del Governo, all'industria.

La magistratura del lavoro è costituita presso ognuna delle sedici Corti d'appello, di una speciale sezione composta di tre magistrati (un presidente di sezione e due consiglieri) e di due « esperti nei problemi della produzione e del lavoro ». Gli « esperti » vengono scelti di volta in volta dal primo presidente della Corte d'Appello, da uno speciale albo, distinto per gruppi, soggetto a revisione biennale; e non possono far parte del collegio giudicante coloro che siano in qualche modo interessati nella controversia. Il giudizio si svolge, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti; e nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, « tutelando in ogni caso, precisa la legge, gli interessi superiori della produzione ». La decisione del magistrato è obbligatoria, e severe sanzioni sono stabilite per coloro che si rifiutino di eseguirla.

Le disposizioni della nuova legge riguardano pure doveri e restrizioni stabilite per gli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici.

Questo, per sommi capi, il contenuto delle nuove norme sull'ordinamento dei sindacati nazionali, sul contratto collettivo di lavoro e sulla magistratura del lavoro.

Molto importante è la relazione con la quale S. E. il Presidente del Consiglio ha accompagnato il disegno di legge alla Camera.

La relazione esordisce con uno studio storico dei rapporti fra capitale e lavoro.

« L'economia medievale si fondava essenzialmente sull'artigianato e sulla piccola industria, ossia sul sistema dell'imprenditore-

lavoratore. Non si conobbe allora un vero problema di lavoro. Il lavoratore era artefice e spesso artista ed il lavoro, fonte di guadagno, era anche alta soddisfazione dello spirito.

« Con il progresso della meccanica, avvenne la sostituzione della macchina al lavoro umano, e l'officina e l'opificio a poco a poco distrussero le botteghe e le piccole industrie domestiche. Sorgono le grandi fabbriche, che al prodotto raffinato ne sostituiscono uno meno prezioso ma in quantità? e di minor costo, e nelle quali occorrono menti direttive e organizzatrici e forti capitali. La figura dell'imprenditore e del capitalista si distingue e si stacca nettamente da quella del lavoratore.

« L'imprenditore — dice la relazione — con capitali propri ma più spesso con capitali altrui, organizzò la produzione e questo lavoro grave, preoccupante, pieno di responsabilità e difficoltà l'assorbì interamente. Intorno a lui si raccolse una folla di tecnici, di impiegati, di lavoratori manuali. Col crescere vertiginoso delle imprese e della produzione la richiesta di mano d'opera divenne enorme e da ogni parte accorsero i lavoratori, allettati dai maggiori agi della città e dal miraggio di un salario fisso e di una libertà maggiore. Le campagne si spopolarono e si iniziò il fenomeno dell'urbanesimo. Ma in quali diverse condizioni i nuovi operai della grande industria si trovarono di fronte agli artigiani dei secoli passati! L'introduzione delle macchine e del principio della divisione del lavoro, spinto fino alle più estreme applicazioni, rese meccanica e monotona l'opera del lavoratore manuale.

« Questi perdette il gusto della produzione, che all'epoca dell'artigianato allietava il lavoro. Chiuso in grandi officine a ripetere per centinaia e migliaia di volte lo stesso gesto divenuto automatico, il suo spirito si allontanò sempre più dalla visione di insieme dell'opera produttiva, e il lavoro si ridusse per lui pura fatica, semplice mezzo di sussistenza materiale. Era naturale che in tali condizioni di cose la psicologia dell'operaio mutasse profondamente. Mentre il lavoro diveniva per lui puro sacrificio, il compenso materiale era tuttavia meschino e tendeva piuttosto a diminuire che ad aumentare. I primi decenni del secolo XIX furono contrassegnati da una enorme offerta di lavoro, perchè i contadini erano desiderosi di abbandonare il duro lavoro dei campi, per quello che pareva più agevole, più sicuro e meno soggetto alle vicissitudini del tempo e delle stagioni, che offrivano le grandi officine della città.

« Si ebbe così il fenomeno, rilevato da David Ricardo, di un'offerta di lavoro superiore alla domanda per cui i salari tendevano ad abbassarsi ed a livellarsi al minimo necessario per il sostentamento dell'operaio. Fu in quella epoca che venne formulata la ferrea legge dei salari, che sembrò destinata a condannare gli operai ad una perpetua e sempre crescente miseria. In

realtà gli imprenditori e i capitalisti abusarono di questa situazione di cose. Di fronte alla folla anonima degli operai, ignorante, abbruttita da un lavoro faticoso e prolungato, con orario estenuante, divisa e disorganizzata, stava l'industriale intelligente, colto, avveduto, padrone e capo incontrastato dell'officina, che rendeva conto del suo operato solo ai suoi azionisti, i quali non gli chiedevano che una sempre maggiore remunerazione del capitale.

« Si ebbe così una fase di vera oppressione padronale. Gli operai furono considerati come bestie da lavoro, da pagarsi il meno possibile e da ignorarsi per tutto il resto. Lo Stato fu in questo periodo assente, anzi, in un primo tempo, secondo i principii della rivoluzione francese, la quale avendo distrutto tutte le istituzioni di origine medioevale e quindi anche le corporazioni, aveva sancito il divieto di coalizione, prestò man forte ai padroni, impedendo che gli operai dispersi e divisi potessero stabilire fra di loro una solidarietà capace di renderli più atti a resistere alla dominazione dei loro principali.

« In seguito il divieto di coalizione fu tolto, ma lo Stato non mutò il suo atteggiamento di neutralità, consono ai principii del liberalismo che lo informava tutto. Ma, ponendosi tra i forti e i deboli, favoriva necessariamente i primi a danno dei secondi. Doveva derivarne fatalmente la rivolta e questa non tardò. Il socialismo, che ne fu lo strumento, deve qualificarsi la conseguenza fatale della mutata situazione del lavoro e della indifferenza dello Stato di fronte al nuovo problema.

« Un sistema politico come quello proprio dello Stato liberale, che, mentre si disinteressava delle condizioni gravi e talvolta intollerabili fatte alla massa lavoratrice dalla evoluzione degli ordinamenti economici ed anche spesso dalla malavoglia e dall'egoismo dei padroni, lasciava d'altro canto piena libertà di organizzare la ribellione, doveva condurre, come condusse, alla lotta delle classi e delle categorie, cioè al socialismo. Poiché la situazione delle classi operaie era grave e ingiusta e lo Stato non si accorgeva dell'ingiustizia, era fatale l'organizzazione della auto-difesa delle classi operaie. Il socialismo non fu altro, appunto, che questa organizzazione.

« Questa autodifesa restò da prima limitata nell'ambito della legalità; anzi pretese di inquadrarsi nello stesso sistema dell'economia liberale, e lo sciopero non fu in principio che un mezzo di lotta economica per far aumentare i salari. Ben presto però il movimento operaio assunse un carattere più accentuato. L'organizzazione del lavoro si andò estendendo e rafforzando sotto la direzione dei capi socialisti, che ne fecero uno strumento formidabile della loro influenza politica. Ben presto le grandi organizzazioni di lavoratori divennero potentissime. Fiancheggiata

dal partito socialista, che alimentavano coi loro voti e coi loro contributi economici, esse capovolsero rapidamente la situazione. Di fronte alle grandi organizzazioni operaie dominanti spesso lo Stato, i padroni dovettero cedere e talune volte capitolare. Allo sciopero economico era subentrato lo sciopero a carattere politico diretto a creare uno stato di disordine e di agitazione, preoccupante per l'ordine pubblico, e quindi atto a provocare l'intervento dello Stato.

« Lo sciopero, d'altro canto, non fu più mera astensione volontaria dal lavoro; fu spesso astensione forzata, imposta dall'organizzazione agli operai recalcitranti mediante la violenza brutale. Lo strumento necessario degli scioperi divennero le così dette squadre di vigilanza, in cui si realizzava la forza materiale dell'organizzazione. Lo sciopero fu pertanto soprattutto violenza, disordine nelle strade, sabotaggio, boicottaggio.

« L'autodifesa economica si era così automaticamente trasformata in offesa materiale; la lotta di classe in guerra di classe. Ma di fronte all'attacco anche le classi padronali si organizzarono e resistettero, sebbene con minore efficienza perchè più egoiste e più individualiste; e negli ultimi anni la lotta era diventata più aspra, più diuturna e più pericolosa. Fra le due parti contendenti stava lo Stato rappresentante dell'intera collettività. Ed appunto nei rapporti con lo Stato la situazione creata dalla reazione socialista e dalla conformazione padronale divenne negli ultimi tempi sopra tutto gravissima ».

Dopo aver fatto la critica alle conseguenze che portò l'assenteismo dello Stato liberale dalla lotta di classe, e rilevato che tutta la vita sociale della nazione minacciava di disgregarsi, la relazione proseguì:

« Questa condizione di cose che fu propria dell'Italia nel triennio posteriore alla guerra, continuò anche oggi in altri paesi. In Italia il processo di disgregazione fu arrestato nettamente dallo irrompere del fascismo, e il processo di ricostruzione fu iniziato coll'avvento del fascismo al potere il 28 ottobre del 1922.

« Il fascismo aveva già affrontato risolutamente il problema del lavoro facendosi iniziatore e propagatore di un suo sindacalismo, nettamente distinto dal sindacalismo socialista. In realtà l'organizzazione dei gruppi e delle categorie, se non vogliamo dire delle classi, è una necessità insopprimibile della vita moderna. Necessità sentita in tutti i tempi, che il movimento disgregatore e livellatore della rivoluzione francese aveva potuto per poco sopire, ma che doveva fatalmente risorgere più forte con l'intensificarsi e il complicarsi della vita sociale. Soltanto il fascismo comprese che il problema dell'organizzazione dei gruppi sociali, cioè del sindacalismo, non era niente affatto connesso di necessità col movimento diretto a distruggere l'economia capi-

talista e l'organizzazione privata della produzione e a sostituirvi l'economia a base di organizzazione collettivista della produzione.

« Vide, cioè, che bisognava isolare il fenomeno sindacale del socialismo che lo aveva complicato di tutte le ideologie antinazionali, internazionaliste, pacifiste, umanitarie, ribellistiche, proprie della sua dottrina politica e che con l'organizzazione sindacale non avevano nulla da fare. Così il fascismo creò un sindacalismo nazionale, vale a dire tutto ispirato al sentimento della Patria e della solidarietà nazionale.

« Oggi che possiamo considerare il fenomeno da un punto di vista più sereno e quasi storico, siamo tratti piuttosto a meravigliarci che il sindacalismo sia sorto in Italia colle caratteristiche con le quali il socialismo ve lo introdusse. In Italia, infatti, paese scarso di risorse naturali ma esuberante di popolazione, il che è quanto dire povero di capitali e ricco di lavoro, il problema sociale è soprattutto problema di aumento della ricchezza della produzione nazionale e non già della distribuzione della produzione.

« In un equilibrio mondiale, dove ad altri popoli sono riservate le posizioni di ricchezza e di potenza, il proletariato italiano soffre della condizione di inferiorità in cui la Nazione italiana si trova di fronte alle nazioni concorrenti, ben più che dell'avarizia o dell'ingordigia dei padroni. Se vi è dunque paese in cui il sindacalismo internazionale è assurdo, questo è appunto l'Italia; logico, invece, da noi è un sindacalismo nazionale che ricordi esistere fra le categorie e i gruppi sociali in Italia una ragione di solidarietà che sovrasta le ragioni di contrasto, la solidarietà che unisce tutti i gruppi, tutte le categorie, tutte le classi di un popolo povero, ma esuberante di uomini e di volontà, il quale deve camminare verso il suo avvenire come un esercito ordinato in battaglia.

« La pratica del sindacalismo nazionale introdotta dal fascismo anche prima della marcia su Roma, e diffusasi largamente dopo l'avvento del governo fascista, ha risolto ormai in Italia, nel campo pratico il problema dei rapporti fra capitale e lavoro.

« All'autodifesa di classe cieca e disordinata, incurante delle sorti della produzione, delle sorti stesse della nazione, anzi invasa dall'idea suicida della lotta contro la produzione e contro la nazione, il sindacalismo fascista ha sostituito un'autodifesa di classe ordinata, consapevole, rispettosa delle necessità del processo produttivo e delle esigenze della vita nazionale. Tanta onestà di propositi, tanto patriottismo, tanta consapevolezza sono stati coronati dal successo più pieno. Il patto del 2 ottobre 1925 stipulato fra la Confederazione dell'industria e la Confederazione delle corporazioni fasciste, fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, segna il trionfo del sindacalismo nazionale e prepara la via alla trasformazione più pro-

fonda che lo Stato abbia mai subito dalla rivoluzione francese in poi.

« Lo Stato fascista che noi vogliamo realizzare e stiamo realizzando è lo Stato veramente sovrano, che domina tutte le forze esistenti nel paese e tutte indirizza ai fini storici ed immanenti della vita nazionale. Orbene è naturale che lo Stato fascista non si disinteressi, come lo Stato liberale, del più grande problema che tormenti il mondo contemporaneo e che da un secolo è la causa di tutte le difficoltà, e di tutti i disordini dello Stato moderno. Lo Stato fascista deve prendere in mano anche la questione dei rapporti fra capitale e lavoro e deve risolverla nell'interesse della pacifica convivenza fra i gruppi sociali e di una sempre maggiore intensificazione e di un sempre maggiore perfezionamento della produzione nazionale ».

Dopo aver detto che lo Stato fascista cui si vuole dar vita, è lo Stato forte, lo Stato sovrano, la relazione prosegue affermando « che è naturale che lo Stato fascista affronti anche la questione dei rapporti fra capitale e lavoro e la risolva nell'interesse della pacifica convivenza fra i gruppi sociali e di una sempre maggior intensificazione e di un sempre maggior perfezionamento della produzione nazionale ». Ciò s'intende ottenere: 1° col riconoscimento giuridico dei sindacati sotto il più rigoroso controllo dello Stato; 2° coll'efficacia dei contratti collettivi; 3° con la magistratura del lavoro esercitante le giurisdizioni dei conflitti collettivi; 4° col divieto dell'autodifesa e sanzioni penali in caso di violazione.

« Ecco — seguita la relazione — i quattro punti fondamentali del nuovo ordinamento del lavoro, che noi vogliamo creare. Semplici linee di un grande edificio, la cui costruzione è stata e sarà ancora faticosa, ma che segnerà una pietra miliare, perchè nessuna legislazione conosce finora un sistema così compiuto e così organico come quello che noi abbiamo delineato. Non già che tentativi parziali di sistemare questa o quella parte della materia non siano stati fatti fuori d'Italia. Ma si tratta, appunto, di soluzioni parziali di un problema che è unico e che deve essere risolto in modo integrale; altrimenti non è risolto affatto. Si tratta di una catena che cade se vien meno un solo anello. Questa è la ragione del fallimento delle leggi che all'estero hanno affrontato il problema da un lato solo, o in via indiretta, invece di aggredirlo di fronte e nella sua interezza ».

La relazione dopo aver passato in rassegna quanto all'estero è stato fatto per regolare i rapporti fra capitale e lavoro e averne dimostrato l'insufficienza, inizia l'esame delle singole proposte contenute nel progetto di legge italiano.

A proposito della condizione richiesta per il riconoscimento dei sindacati di dare « garanzia di sicura fede nazionale », è detto

che « in tal modo, mentre al sindacato, legalmente riconosciuto, non viene attribuita alcuna caratteristica di partito, si assicura in modo preciso che non possono nè entrare nè permanere nel sindacato elementi di dubbia fede nazionale. Diverrà così automaticamente incompatibile la presenza nel sindacato legalmente riconosciuto di elementi appartenenti a sindacati di partito. Ma non sarà escluso che operai o artisti o professionisti inseriti ad associazioni anche sindacali aventi rapporti non con partiti, ma con organizzazioni di carattere puramente spirituale o religioso, possano essere ammessi a far parte dei sindacati ufficiali e restarvi finchè nel sindacato e fuori esercitano azione conforme ai principî della disciplina e dell'ordine nazionale ».

Circa i sindacati misti di datori di lavoro e di lavoratori la relazione afferma che « essi rappresentano una forma più evoluta e perfetta dei sindacati perchè comprendono in modo integrale tutti i fattori della produzione : il sindacato misto ha una visione più completa della necessità della produzione e ne diviene più efficace tutore, e ne adempie in modo più sicuro la sua funzione di interesse pubblico o generale ».

Dice, poi, la relazione che i controlli statali sui sindacati « non tolgono nulla alla autonomia del sindacato e al libero svolgimento della sua vita interiore e esteriore. Infatti, le norme che disciplinano la vita interna del sindacato e la sua azione esterna sono date dallo statuto che ogni sindacato deve avere, il quale è bensì approvato con decreto reale come avviene per gli statuti di tutti i corpi morali, ma è compilato dalle stesse associazioni e in esso l'ordinamento e la vita del sindacato sono, entro i limiti della legge, liberamente regolati ».

Riguardo ai sindacati non legalmente riconosciuti e che « continuano a sussistere come libere associazioni regolate dal diritto comune e soggette alle generali leggi di polizia nonchè alla vigilanza del prefetto, quando amministrano fondi di spettanza dei soci », la relazione dice che « in tal modo nulla si toglie a ciò che i sindacati attuali posseggono e si rispetta quella che si suol chiamare la libertà sindacale. Ma è naturale che il sindacato legalmente riconosciuto, che è divenuto parte integrale dello Stato, abbia quelle facoltà negate ai sindacati liberi. Vi è un solo sindacato legalmente riconosciuto, come vi è un solo comune, una sola provincia, un solo Stato ».

A proposito della magistratura del lavoro la relazione dice che l'istituzione di essa rappresenta un progresso in confronto dell'arbitrato obbligatorio contemplato da legislazioni straniere. La giurisdizione nelle controversie collettive del lavoro è stata affidata al magistrato ordinario perchè « ha l'abitudine del giudicare, è perfettamente indipendente dal potere esecutivo, è lontano da ogni influenza economica e politica. I tecnici che assistono i magi-

strati giudicanti saranno scelti da un albo e non saranno rappresentanti delle parti, cioè interessati ». Afferma, poi, la relazione che la magistratura del lavoro si presenta come magistratura di equità. E prosegue: « A meglio determinare e precisare il concetto insito già nella formula giurisdizionale di equità l'art. 16 aggiunge che il magistrato del lavoro giudicherà contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori e tutelando in ogni caso gli interessi superiori della produzione.

« Vi è, infatti, in questa decisione del magistrato del lavoro un elemento d'interesse pubblico che esso non può e non deve trascurare perchè la contesa fra datori di lavoro e lavoratori non interessa i contendenti soltanto, interessa tutta la collettività nazionale in quanto tocca l'assetto della produzione. La società è interessata che si produca e si produca a costi non eccessivi, tali cioè da consentire alla produzione italiana la concorrenza con quella straniera. Di qui l'obbligo fatto al giudice di elevarsi al di sopra della considerazione del puro interesse delle parti e di tener conto degli interessi superiori della produzione; e di qui la norma del terzo comma dell'art. 16 che impone l'intervento, nel giudizio del Pubblico Ministero rappresentante dell'interesse generale il quale, con le sue conclusioni, veglierà a che la norma di legge sia scrupolosamente osservata ».

La relazione così conclude: « Il presente disegno di legge che in soli 23 articoli regola in modo organico e completo una materia nuova e che sembrava per sua natura ribelle ad una sistemazione, segna un passo gigantesco nella trasformazione dello Stato e della organizzazione della società italiana. Essa rappresenta la risoluzione di un problema che affatica l'umanità da cento anni. L'interesse degli studiosi e degli uomini di Stato di tutto il mondo, è stato destato al solo annunzio della presentazione di questo disegno di legge che voi, on. deputati, esaminerete, ne siamo certi, con la piena consapevolezza della sua portata che è immensa, e del suo valore che è storico ».

La concezione sindacale del Fascismo. — Riportiamo dal « Popolo di Roma » il seguente articolo di S.E. l'on. Giacomo Suardo :

« Il fenomeno più formidabile della vita moderna, nel campo politico ed in quello economico, è costituito dai rapporti fra il capitale ed il lavoro. Il problema è stato, dai diversi partiti politici, in modo totalmente diverso concepito, esaminato e risoluto.

La teoria liberale e quella socialista, che ebbero tanto fascino sul sentimento degli uomini, saggiate alla prova della realtà effettiva, diedero risultati che si possono interamente valutare.

La prima proclamò il principio del lasciar fare e della libertà di sciopero e di serrate, limitando il dovere dello Stato a restare

neutrale ed a preoccuparsi solo del mantenimento dell'ordine pubblico, di fronte allo irrompere ed al tumultuoso cozzare delle forze in contrasto.

Questa teoria potè essere adeguata alle necessità sociali quando la grande industria era appena all'inizio, quando la massa operaia non era ancora imponente e non aveva ancora acquistato compattezza e coscienza di sè e della propria forza.

L'accrescimento della popolazione l'aumento della ricchezza, l'estendersi ed il perfezionarsi dei mezzi meccanici modificarono grandemente la costituzione, economica; col formarsi della grande industria, e col crescere delle moltitudini operaie, l'irto delle categorie e delle classi trascese i limiti delle lotta economica; niuno fu più capace di contenerlo.

La teoria liberale fu frantumata dagli eventi; lo Stato liberale non riuscì nè a guidare nè a dominare la realtà effettiva; fu impotente a mantenere l'ordine pubblico, e ad assiecurare servizii essenziali; in Italia non ebbe spesso neppure la podestà di muovere, per la tutela dell'ordine pubblico, le sue forze armate; dovette assistere inerte all'occupazione delle fabbriche; fallì completamente alla prova.

Inoltre il suo agnosticismo diede luogo in pratica ad una permanente ingiusta prevalenza, prima degli imprenditori sui lavoritori poi dei lavoratori sugli imprenditori.

Dapprima infatti l'egoismo capitalista mantenne in condizioni di inferiorità e di miseria le classi operaie, e parve dovesse essere vera la pessimistica legge del bronzo dei salari.

La neutralità fra le due forze fu solo teorica; in realtà fu sanzionato il privilegio degli imprenditori; basterà fra i moltissimi ricordare due esempi: secondo alcune disposizioni inglesi l'infrazione del contratto di lavoro, se compiuta dall'imprenditore, diede luogo a sanzioni civili; se dall'operaio, a sanzioni penali; In Francia le Corti negarono alle leghe operaie il diritto di comparire in giudizio in qualità di attrici, ma le contrinsero a comparirvi in qualità di convenute.

In secondo tempo lo Stato liberale subì e secondò la prevalenza ingiusta delle masse operaie, e fu strumento passivo agli ordini del più forte.

Ciò quando il socialismo, irregimentate le masse lavoratrici, creò le organizzazioni degl'interessi e ne fece organizzazioni di rivolta; scavò un abisso materiale e spirituale fra imprenditori e lavoratori, e ne fece dei nemici; imperniò la sua azione sulla lotta di classe; si valse della lotta economica come mezzo di lotta politica per indebolire e sconquassare la costituzione capitalista, allenare le masse alla ginnastica rivoluzionaria ed addestrarle all'evento della rivoluzione sociale.

Recenti ed infiniti sono i casi che dimostrano la giusta prevalenza delle organizzazioni operaie e l'oppressione degli imprenditori.

Basterà ricordarne uno citato dal nostro maggiore sociologo, il Pareto : « Quando i marinai del porto di Marsiglia scioperarono, il Governo per non menomare la libertà di sciopero non li sostituì con marinai delle navi da guerra ; quando gli ufficiali della marina mercantile scioperarono, i marinai chiesero che il Governo mandasse ufficiali della marina da guerra a comandare le navi ; e della libertà di sciopero si dimenticarono interamente. Similmente un Boscimano diceva ad un viaggiatore : quando si rapisce la mia donna si fa una cattiva azione, quando rapisco la donna altrui faccio una buona azione. ».

La teoria socialista è logica quando della lotta di classe intende valersi come il mezzo per giungere a minare la concentrazione della ricchezza ed a far esplodere la rivoluzione sociale ; l'esperienza ha però dimostrato che è disastrosa in rapporto al benessere collettivo ed all'utilità sociale.

Il Sindacalismo socialista dimentica che la costanza e l'incremento della produzione dipendono strettamente dalle condizioni economiche e politiche della società ; che tutti gli elementi della produzione sono nel processo produttivo stretti ad una intima solidarietà ; che la distribuzione è in funzione della produzione.

Preoccupandosi solo del problema della distribuzione, distruggendo le premesse economiche e psicologiche della produzione, eleva a sistema i contrasti di classe, spezza ogni solidarietà produttiva ed inaridisce le fonti stesse della ricchezza.

L'esperienza dimostra che il socialismo cagiona aumento dei consumi, contrazione della produzione, dispersione di capitali, distruzione di ricchezza.

Il Fascismo riprese il problema quando la fase liberale e quella socialista si erano svolte. Non poteva obliare il problema più grave del mondo moderno che in Italia aveva avuto un episodio saliente : l'occupazione delle fabbriche sullo scorcio del 1920.

Il Sindacalismo fascista riconosce la solidarietà d'interessi che stringe i fattori della produzione per la lotta economica internazionale e le insopprimibili ragioni di contrasto fra gli interessi delle categorie e delle classi ; abbraccia il problema nella sua interezza occupandosi del momento della produzione e di quello della distribuzione, di quello della solidarietà e di quello del contrasto. Considera l'elemento capitale come fattore da elevare e potenziare, specie in Italia, ove il capitale è di formazione recente ed ancora scarso ; considera le condizioni operaie come dipendenti dallo sviluppo e dalla prosperità del capitalismo ; considera i lavoratori come elemento cospicuo ed indispensabile della prosperità delle

Nazione e un adeguato *standard of life* come necessario all'incremento della produzione; ritiene essere la lotta di classe fatto eccezionale e transeunte, non permanente ed irreducibile; proclama la necessità di stringere intimi rapporti fra datori di lavoro e lavoratori per assicurare a ciascuno degli elementi produttivi le migliori condizioni di sviluppo ed i più equi compensi; e di inserire i Sindacati nella vita dello Stato, onde le masse lavoratrici sieno sempre più un consapevole elemento di collaborazione per la prosperità e la grandezza della Nazione.

In complesso: essendo le tre forze Nazione, Capitale e Lavoro in rapporto di stretta interdipendenza, il sindacalismo fascista vuole coordinarle nel principio della collaborazione, che deve essere la regola (il contrasto è l'eccezione), nell'orbita delle necessità e degli interessi nazionali, per assicurare coll'incremento della produzione il massimo d'utilità sociale, instaurando tra capitale e lavoro, invece della oppressione capitalista o della tirannia proletaria, rapporti di uguaglianza e di giustizia, sulla base dell'equo compenso.

L'organizzazione delle classi, *aspetto necessario e insopprimibile della vita moderna*, deve essere disciplinata ed inquadrata nello Stato.

Quindi il Fascismo vuole produrre la maggiore quantità di ricchezza, e distribuirla con la maggiore equità tra i fattori della produzione.

La collaborazione deve essere la regola nei rapporti fra capitale e lavoro, per l'interesse supremo della produzione e degli stessi elementi produttivi (poichè lo sciopero danneggia gli imprenditori, falcidia i bilanci operai ed arresta il ritmo produttivo); la non collaborazione ed il contrasto fra le classi devono essere l'eccezione; ma poichè i conflitti fra capitale e lavoro, pur avendo carattere di eccezione, costituiscono una realtà effettiva, il sindacalismo fascista risolve il problema in modo logico e razionale istituendo nuovi ordini e cioè: 1) sindacati di datori di lavoro e di lavoratori legalmente riconosciuti dallo Stato, il quale deve controllare ed inquadrare le forze sindacali; 2) la magistratura del lavoro, organo giurisdizionale emanante dallo Stato per decidere i conflitti del lavoro.

La istituzione del magistrato del lavoro rende superflua l'autodifesa di classe e perciò lo sciopero e la serrata sono vietati in tutti i casi in cui la giurisdizione del magistrato del lavoro è obbligatoria per legge o per consenso delle parti.

La nuova concezione dal campo ideologico passa rapidamente alla pratica attuazione ed il 16 novembre 1925 l'on. Mussolini presenta al Parlamento il disegno di legge sul riconoscimento giuridico ed il funzionamento dei sindacati di datori di lavoro e di lavoratori e sull'istituzione della magistratura del lavoro.

Come la lotta fra uomo e uomo cagionò gravissime discordie, diede vita alle fazioni, alle vendette collettive, alle guerre intestine, turbando profondamente l'ordine sociale, fino a che l'autodifesa individuale, spogliata del suo contenuto politico e ridotta ad entità giuridica, fu superata ed assorbita dall'autorità dello Stato e sottoposta alla giurisdizione del giudice; così la lotta fra capitale e lavoro, per assicurare la pace e la prosperità sociale, deve essere spogliata del suo contenuto politico (che spesso ingigantisce la lotta trasformandola da economica in politica), deve essere ridotta ad una semplice entità economica, contenuta negli ordini dello Stato e rimessa alla giurisdizione del magistrato.

Nessuna soluzione del problema può essere più integrale, razionale e giusta; d'altra parte, non è possibile continuare a baloccarsi con teorie come la liberale e la socialista, che non possono contenere ed incanalare le nuove necessità sociali e l'empito di più possente vita che pervade i popoli e che alle prove sono miseramente fallite. La soluzione del problema è necessaria per più ordini di ragioni:

1) perchè la società nel suo funzionamento è divenuta così complessa, e così fitto e delicato il tessuto nervoso che contiene le sue infinite attività e interessi, che ogni scossa e lacerazione notevole determina l'arresto di funzioni vitali, l'inceppamento e la stasi nel suo processo di evoluzione e di sviluppo;

2) perchè il problema diverrà ogni giorno più formidabile per la tendenza delle industrie a formare coalizioni potenti (*trusts* americani, industrie verticali tedesche) e che per il crescere, sia come numero, sia come preparazione, delle masse operaie, inquadrare in organizzazioni sempre più fitte e compatte; l'urto fra capitale e lavoro sarà tanto più micidiale quanto più l'uno e l'altro fattore saranno potenti ed organizzati;

3) perchè, come disse il Machiavelli, gli umori che si formano nelle società, quando non hanno come sfogarsi ordinariamente nei modi ordinati dalle leggi, si sfogano nei modi straordinari e si valgono delle forze private, all'infuori e contro gli ordini dello Stato. Aggiungeva quel grande: « non è che faccia tanto stabile e ferma una repubblica quanto ordinare quella in modo che l'alterazione di questi umori che agitano abbia una via da sfogarsi ordinata dalle leggi ».

Il fervore di rinnovamento, che dai sacrifici compiuti, attingendo nuove energie e volontà di alte opere, ha dato una nuova anima alla Nazione, sta ora forgiandole una più salda natura; affronta e risolve con decisione e praticità romana ardui e secolari problemi, temprando spiriti e forze in severa silenziosa disciplina, pervade ogni campo d'azione, ed instaura nell'ordine fascista la grandezza della Patria.

I vecchi partiti rappresentanti la cristallizzazione di ideologie superate dal fatale procedere della realtà storica, svuotati d'ogni

contenuto ideale, hanno dimostrato la loro effettiva impotenza; il fascismo, acquistando nella sua azione sempre più d'ampiezza e vigore, dà all'Italia il suo nuovo ordine sociale ed economico.

Il Parlamento, approvando il disegno di legge, con profonda sapienza giuridica elaborato dal guardasigilli fascista on. Rocco, porrà le fondamenta di un nuovo diritto.

Il problema dei rapporti tra capitale e lavoro preoccupa ed assilla ogni Nazione; l'Italia per virtù del fascismo avrà la gloria di averlo per prima giuridicamente disciplinato e risoluto ».

Gli ispettori sanitari nord-americani e la loro ammissione in Italia. — Una corrispondenza romana al *Caffaro* di Genova s'intratteneva, il 1° dicembre u. s. della *cerata quaestio* dell'ammissione in Italia degli ispettori sanitari nord-americani e faceva in proposito le seguenti osservazioni:

« Il punto di vista italiano in materia è noto. Ispirandosi ad un concetto, rispettabile e nobilissimo, di amor proprio nazionale, il Commissariato Generale dell'Emigrazione si è sempre opposto a questa ammissione, ritenendo — ed in ciò siamo assolutamente consenzienti — che la serietà e la onestà professionale dei Medici nazionali debba essere sufficiente a garantire l'Amministrazione Statale degli Stati Uniti del rispetto alle precise disposizioni restrittive e protettive della legge americana.

« Noi ci permettiamo esprimere un serio dubbio sulla opportunità « pratica » di questi rifiuto. Anzitutto, a parer nostro, il fatto che grandi Paesi come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda — non certo sospetto di scarso amor proprio nazionale — hanno accolto il principio e si trovano soddisfattissimi della sua applicazione pratica, prova l'utilità di tale ammissione.

« Altri Stati, come il Belgio, la Svezia, l'Olanda, la Danimarca, la Polonia, ammettono gli ispettori sanitari americani, per la visita dei loro emigranti, nei porti d'imbarco europei. Sembra che la stessa Germania si vada accostando a questo punto di vista.

« L'esame anche sommario delle tabelle di comparazione degli stranieri ammessi, oppure esclusi dagli Stati Uniti nel porto di New York durante i mesi di luglio ed agosto 1924 e 1925, prova inequivocabilmente i vantaggi che esistono per gli Stati che hanno accettato, nei porti d'imbarco, l'accertamento dei sanitari nord-americani. Se nel 1924, cinque inglesi su mille furono respinti, nel 1925 i respinti furono solo il due per mille, in seguito alla visita preventiva passata in Inghilterra.

« Ora, chiunque pensi al disastro materiale e morale, che rappresenta, sia per gli interessati che per le Compagnie di Navigazione, il fatto di emigranti, in quota o fuori quota, respinti all'arrivo in America, comprenderà facilmente come l'emigrazione europea, e quella italiana in particolare, abbiano tutto da guadagnare

dall'ammissione dei sanitari americani. Evitando il giro vizioso di Ellis Island e la serie di complicazioni protocollari che vi sono annesse, gli emigranti nostri non avrebbero, ponendo piede sul suolo americano, la ansiosa preoccupazione di una visita collegiale, fatta in forma non sempre simpatica.

« L'ammissione dell'Ispettore Sanitario americano nei porti italiani rappresenterebbe una vera e propria agevolazione, i cui risultati sono palesemente buoni. Ci si consenta un esempio. Su molti grandi treni internazionali assai prima che si entri nel paese straniero ove il treno è diretto, salgono i funzionari della dogana estera ed iniziano la visita risparmiando così tempo e seccature ai viaggiatori: nessuno ha mai pensato che ciò possa costituire una menomazione della sovranità nazionale!

« E allora perchè opporsi sistematicamente e per una pura questione di principio, a questa semplificazione la cui portata pratica è dimostrata?

« Si pensi che la cifra di respinti, nelle tabelle statistiche cui ci riferiamo, è ancora inferiore al due per mille — per le nazionalità che hanno accettato il controllo — in quanto che in questa cifra entrano molti stranieri che, per indolenza o trascuranza non si presentarono nei porti di imbarco agli Ispettori americani.

« Diamo qui una cifra riassuntiva: essa mostra il numero di stranieri di tutte le razze e provenienti da tutte le nazioni, ammessi o respinti dagli Stati Uniti nel luglio-agosto 1924, confrontato con quello del luglio agosto 1925.

« *Trentuno su mille* furono respinti nel luglio-agosto 1924 e *sei su mille* negli stessi mesi del 1925!

« Riassumiamo. L'Italia ha una ricchezza che è, e resterà per molto tempo, la sua maggiore e migliore esportazione. Finchè non siano mutate le condizioni del fenomeno demografico, il nostro Paese dovrà cercare in tutti i modi di attirare i forestieri sotto lo splendore del suo cielo mediterraneo, e impiegare le sane e oneste attività dei suoi lavoratori nella vita intensa e febbrile dei paesi d'oltre Oceano. Tutto ciò che può disciplinare l'emigrazione, renderla più sicura e più protetta, evitare a chi espatria le ansie e le disillusioni, spesso mortali, di un rifiuto, deve essere, a nostro avviso, benevolmente considerato, senza preconcetti.

« E noi confidiamo che l'alto senno di S. E. De Michelis vorrà e potrà tener conto, colla consueta serenità e larghezza di visione, del nostro modesto ma fermo convincimento: basato sulla esperienza che è sola maestra».

Alla corrispondenza romana, il *Caffaro* faceva seguire una giudiziosa ed opportuna nota redazionale che prospetta nei veri termini la questione e sostiene il buon diritto dell'atteggiamento assunto dall'Italia in proposito:

Sappiamo che il Commissariato Generale dell'Emigrazione ha studiato serenamente e ponderatamente la questione prospettata qui dal nostro corrispondente. Se le sue determinazioni non sono state quali lo scritto che precede sostiene, segno è che, essendo in possesso di tutti gli elementi necessari ad un competente giudizio, il massimo nostro organo di controllo dell'emigrazione è pervenuto a conclusioni che non consentono di accedere all'esperimento (si tratta soltanto di un esperimento) testè cominciato nei rapporti emigratori fra gli Stati Uniti di America e l'Inghilterra.

Il nostro collaboratore si domanda quale sia l'opportunità pratica di siffatta attitudine; è invece da domandarsi quali sarebbero i risultati pratici dell'adesione al punto di vista americana.

Poniamo bene la questione.

Tale adesione farebbe aumentare di un solo posto i 1700 posti di quota assegnati all'Italia? Neanche per sogno! E allora? Si crede forse che, ammessa la visita degli Ispettori americani nei nostri porti si eviterebbero la seconda visita ad Ellis Island e le reiezioni e le multe? Neppure questo, assolutamente.

Innanzi tutto le percentuali di reiezione dei nostri emigranti allo sbarco a New York sono addirittura minime, e da tempo; tuttavia l'Italia non ha avuto un trattamento più equo nel contingentamento dell'immigrazione.

Ma quel che è più importante è che la visita dell'Ispettore americano si farebbe in Italia (come si fa in Inghilterra) al momento del rilascio del visto d'imbarco. E poichè questo dura per legge quattro mesi, durante questo tempo, e durante il viaggio, l'emigrante può contrarre una malattia o una imperfezione che comportino la reiezione alla nuova visita allo sbarco, che resta sempre obbligatoria.

L'errore principale da cui parte la prospettiva di illusori vantaggi del sistema, sta in questo: nel credere che l'ammissione dell'Ispettore americano assicuri l'immediato sbarco sui docks americani, e abolisca la limitazione di quota a breve scadenza.

Lo stesso nostro collaboratore, citando le cifre di un recente comunicato del Dipartimento di Stato americano, mostra che invece la visita si ripete a Ellis Island e che anche degli inglesi già visitati a Londra se ne respingono tuttavia due per mille, proporzione non così inferiore al cinque per mille di prima, da giustificare le illusioni della superiorità del nuovo sistema.

Si sperava almeno dagli inglesi che, dopo una doppia visita a Londra e ad Ellis Island, gli americani rinunciassero all'irrogazione delle multe alle compagnie per casi di reiezione a causa di malattie. Neppure questo. Le Autorità americane hanno tenuto duro e le multe si applicano ancora precisamente come prima.

Le cifre citate in ultimo dal nostro collaboratore non hanno nessun valore per l'argomento in discussione. Si dice: cinque per mille emigranti di tutte le nazionalità respinti nel luglio-agosto 1925 contro

31 per mille dello stesso periodo dell'anno scorso! Questa diminuzione non si deve affatto al sistema di visita inaugurato nella sola Inghilterra e Irlanda (sarebbe strano che un provvedimento così limitato avesse così benefiche ripercussioni su tutti gli immigranti in America): essa deve, come lo stesso Dipartimento americano dice, alla maggior conoscenza che gli Ispettori americani hanno acquistato della loro legge immigratoria e della quota che ha, naturalmente ed automaticamente, selezionata la emigrazione in tutti i paesi del mondo.

Tuttavia, quella limitatissima percentuale di reiezione mostra all'evidenza l'inutilità di un nostro eventuale sacrificio, che pur sarebbe grandissimo. Essendo i nostri emigranti 1700 all'anno, ed essendo i respinti attualmente soli 6 per mille, per attenuare (soltanto attenuare, come si è detto) la eventualità di reiezione di circa otto emigranti in un anno, noi dovremmo rinunciare ad uno dei cardini fondamentali della nostra politica emigratoria!

È questa una pretesa veramente ingiustificata.

La politica di selezione fatta dai Servizi statali dell'emigrazione ha portato a migliorare la bonifica sanitaria in modo tale da renderci degni dell'ammirazione da parte degli stessi americani che vengono a visitare e studiare i nostri impianti. Si può dire che la selezione dell'emigrante — selezione integrale, cioè morale, culturale, igienica, professionale — la facciamo noi in casa nostra, in piena, pienissima indipendenza! Nè vi è bisogno di ricorrere agli esperimenti che si desiderano per ottenere dei vantaggi che non si applicano al caso nostro.

La differenza sostanziale, profonda fra gli altri Paesi e l'Italia, dell'ammissione di delegati ed ispettori stranieri nei porti, consiste in due ordini di fatti.

In primo: che nei porti stranieri le operazioni precedenti all'imbarco sono fatte tutte dalle Compagnie di navigazione — e cioè da privati — mentre in Italia sono fatte da Organismi Statali — cioè dal Governo.

In secondo: che l'Italia essendo un paese che manda la sua emigrazione in tutto il mondo, l'ammissione dell'Ispettore di una determinata Nazione vorrebbe dire l'ammissione a breve scadenza, degli ispettori di tutte le altre. E così: Messico, Uruguay, Cile, Brasile, eccetera, eccetera per via di mare; Francia, Svizzera, eccetera, eccetera per via di terra....

Basta enunciare questa eventualità per buttare a mare tutte le incongruenze di coloro i quali criticano una politica emigratoria che merita invece di essere appoggiata con entusiasmo.

FRANCIA

Per la protezione del lavoro nazionale. — È stato presentato alla Camera dei deputati dall'on. Durafour, ministro

del Lavoro, dell'Igiene, dell'Assistenza e della Previdenza Sociali un progetto di legge modificante gli articoli 64, 98 e 172 del libro II del Codice del lavoro e della previdenza sociali allo scopo di assicurare la protezione del mercato del lavoro nazionale.

L'exposé des motifs, premesso che il progetto di legge ha per ragione la migliore protezione del mercato nazionale a causa dell'importanza raggiunta dall'introduzione di lavoratori stranieri in questi ultimi anni, ricorda che prima della guerra quella protezione non era assicurata che a mezzo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1893, codificato nell'art. 64 del libro II del Codice del lavoro, pel quale « è proibito ad ogni persona d'impiegare consapevolmente uno straniero non munito del certificato di immatricolazione richiesto dalla legge 8 agosto 1893 », e che si rilasciava su semplice dichiarazione fatta dal lavoratore straniero alla *mairie* del suo domicilio.

« Tale disposizione, continua l'*exposé*, è manifestamente insufficiente. Già i trattati di lavoro conclusi con diversi paesi dopo la guerra, specialmente con l'Italia, con la Polonia, con la Cecoslovacchia, col Belgio prevedono la possibilità di restringere l'immigrazione dei lavoratori di quei paesi nel caso in cui lo stato del mercato del lavoro non permettesse, in certi periodi, in certe regioni e per certe professioni, di trovare un impiego agli immigranti.

« Si è potuto istituire un controllo all'entrata in Francia, ma esso non si applica che agli stranieri che manifestano alla frontiera l'intenzione di venire a lavorare nella Repubblica come salariati. D'altra parte, questo controllo all'entrata deve essere completato, se vuole essere efficace, da un controllo all'interno del paese, a fine di evitare che il lavoratore straniero ammesso per una professione o una regione determinata, s'introduca in una professione o in una regione in cui egli sarebbe indesiderabile dal punto di vista del mercato del lavoro.

« Succede, infatti, troppo spesso che i lavoratori stranieri, dei quali è stata autorizzata senza difficoltà l'introduzione, perchè essi dovevano lavorare nell'agricoltura, nelle miniere di carbone e in ogni altra professione i cui bisogni di mano d'opera sono evidenti, lascino quasi immediatamente l'azienda agricola o la miniera a cui erano addetti per andare a lavorare in un'industria per la quale la loro introduzione non sarebbe stata autorizzata.

« Il presente progetto di legge ha per scopo d'interdire queste pratiche che perturbano il mercato del lavoro e nuocciono ai datori di lavoro come alla nostra mano di opera nazionale ».

Le disposizioni che il progetto di legge propone sono le seguenti :

a) È fatto divieto ad ogni persona di impiegare uno straniero che non sia munito della carta d'identità rilasciata nei modi

prescritti dalle vigenti disposizioni regolamentari e portante la menzione « lavoratore ». Quando la carta è rilasciata per la prima volta, essa deve portare l'indicazione e la data del contratto di lavoro, che è stato esibito per il rilascio della carta stessa (art. 64 modificato della Sezione II del Cap. V del titolo I del Libro II del C. del L.).

b) È fatto divieto di occupare in un'altra professione il lavoratore straniero a cui sia stata rilasciata la carta d'identità pel suo impiego in una professione determinata, a meno che non sia trascorso un anno dal rilascio di detta carta o che il lavoratore non possieda un certificato ottenuto da un ufficio pubblico di collocamento che dovrà tener conto dello stato del mercato del lavoro nella professione considerata e della qualifica professionale di detto lavoratore (art. 64 *a* c. s.)

c) È fatto divieto ad ogni datore di lavoro di arruolare, direttamente o a mezzo di un intermediario, un lavoratore straniero introdotto in Francia, prima che termini il contratto di lavoro in virtù del quale è stato introdotto.

Tale interdizione è indipendente dalle azioni per danni e interessi che potrebbero essere intentate a questo riguardo. Essa non sarà applicabile: 1° se il lavoratore può esibire un certificato del precedente datore di lavoro attestante che il contratto di lavoro in parola è stato risolto d'accordo con quest'ultimo; 2° se è trascorso un anno dall'introduzione del lavoratore interessato; 3° se il lavoratore ha con sé una carta di presentazione rilasciatagli da un ufficio pubblico di collocamento dopo inchiesta presso il precedente datore di lavoro, i diritti del quale nei riguardi del lavoratore e del nuovo datore di lavoro sono riservati (art. 64 *b* c. s.)

d) Ogni persona che impieghi lavoratori stranieri ha l'obbligo di iscriverli nel termine di 24 ore dalla loro assunzione su un registro speciale, stabilito nelle condizioni che sono determinate a mezzo di decreto dei Ministri del Lavoro, dell'Agricoltura e dell'Interno. Il registro dovrà essere presentato ad ogni richiesta da parte degli agenti designati all'art. 98 del libro II del Codice del lavoro e della previdenza sociali (art. 64 *c* c. s.) ».

Gli articoli 98 e 172 del Libro II del Codice del Lavoro e della previdenza sociale sono così modificati dal progetto di legge:

« L'applicazione delle disposizioni degli art. 64 *a*, 64 *b*, 64 *c*, è affidata nelle aziende agricole agli ufficiali di polizia giudiziaria, e con egual diritto agli ispettori del lavoro negli stabilimenti industriali e commerciali.

« Il datore di lavoro che abbia contravenuto alle prescrizioni degli art. 64, 64 *a* e 64 *b* sarà punito con ammenda da 500 a 1000 franchi per ogni infrazione constatata.

« L'ammenda sarà da 5 a 15 franchi per ogni infrazione constatata alla prescrizione dell'art. 64 *c* ».

GERMANIA

Il movimento dei passeggeri fra la Germania e l'America del Nord durante i primi otto mesi del 1925. — Dal 1° gennaio al 25 agosto u. s. i due porti di Amburgo e di Brema hanno registrato sulle linee del Nord America un movimento di 87.587 passeggeri, cifra sensibilmente uguale a quella (87.443) del periodo corrispondente dell'anno 1924.

Otto compagnie di navigazione hanno partecipato a questo traffico: la *Hamburg-Amerika Linie*, in comune con le *United Lines*, il *Norddeutscher Lloyd*, in comune con le *United State Lines*, la *Cunard Co.*, la *Royal Mail St. Packet Co.*, la *White Star* e le *Canadian Pacific lines*; ma, nonostante il numero elevato dei concorrenti, le due compagnie tedesche hanno assorbito la maggiore parte del traffico: 50.000 passeggeri su un totale di 87.500, di cui 32.000 pel *Norddeutscher Lloyd* e 18.000 per la *Hapag*. La parte della bandiera tedesca non deve essere indubbiamente meno importante nell'insieme del traffico col Nuovo Mondo — compresa l'America del Sud — perchè gli armatori tedeschi hanno compiuto un grosso sforzo nell'anno passato (costruzione di piroscafi a motore con classe unica tipo *Monte Olivia*, *Monte Sarmiento*; acceleramento e miglioramento degli orari, ecc.) per intensificare i loro servizi per l'America del Sud e compensare in quel modo la diminuzione di traffico risultante per le linee settentrionali dell'Atlantico dalle restrizioni apportate all'immigrazione dagli Stati Uniti. Ciò nonostante, la bandiera tedesca non occupa più nel traffico dei passeggeri transatlantici il posto preponderante che essa vi aveva prima della guerra, grazie all'organizzazione notevole dei suoi servizi e delle sue agenzie di emigrazione, a mezzo delle quali convogliava su Brema e Amburgo la maggior parte degli emigranti europei. Non solo la politica adottata dagli Stati Uniti ha avuto per risultato di sviare il traffico di emigrazione verso l'America del Sud, ma nel dopo guerra le teste di linea di questo traffico si sono spostate verso i porti italiani (Genova, Napoli, Trieste), che tendono sempre più a sostituirsi ai porti anseatici per il trasporto degli emigranti dell'Europa centrale.

SVIZZERA

Il soggiorno degli stranieri. — Il 25 ottobre ha avuto luogo il *referendum* popolare sul testo dell'articolo addizionale 69 *ter* della Costituzione federale, che dà alla Confederazione il diritto di legiferare su l'entrata, l'uscita, il soggiorno e lo stabilimento degli stranieri.

Il testo sul quale il popolo svizzero ha votato è il seguente:
 « La Confederazione ha il diritto di legiferare sull'entrata, sull'uscita, sul soggiorno e sullo stabilimento degli stranieri.

« I cantoni decidono, a norma del diritto federale, del soggiorno e dello stabilimento. La Confederazione ha tuttavia il diritto di decidere in ultima istanza circa:

« a) le autorizzazioni cantonali di soggiorno prolungato e di stabilimento, nonchè le tolleranze;

« b) la violazione dei trattati di stabilimento;

« c) le espulsioni cantonali che estendono i loro effetti al territorio della Confederazione;

« d) il rifiuto d'accordare l'asilo ».

Scopo dell'articolo aggiuntivo è quello di porre fine, mediante una legge federale, al regime eccezionale delle Ordinanze federali, ed a quello della competenza cantonale. Presentemente, infatti, l'entrata degli stranieri nella Confederazione è disciplinata da Ordinanze federali e quella attualmente in vigore è del 29 novembre 1921, mentre lo stabilimento degli stranieri è di competenza dei singoli cantoni.

Come si prevedeva, il popolo svizzero ha approvato la riforma costituzionale con 373.773 voti favorevoli; quelli contrari sono stati 224.469. Inoltre 18 cantoni ed un mezzo cantone si sono pronunciati per la riforma e 3 cantoni ed un mezzo cantone contro la riforma.

Queste due maggioranze sono richieste in caso di riforma costituzionale dell'art. 123 della Costituzione federale, in base al quale « la Costituzione federale riformata entra in vigore quando è accettata dalla maggioranza dei cittadini che prendono parte alla votazione e dalla maggioranza dei cantoni ».

Il voto del 25 ottobre costituisce un successo per il partito contralizzatore ed una sconfitta per i partigiani della tendenza federalista e delle autonomie cantonali. Ancora una volta si è manifestata la tendenza centralizzatrice della Svizzera tedesca: infatti, su 19 Stati della Svizzera tedesca 18 hanno votato favorevolmente alla riforma ed uno solo (il minuscolo Appenzello interno) ha votato contro. Inoltre, la Svizzera francese non ha mostrato in questa circostanza la sua tradizionale tendenza federalista; infatti, dei cinque cantoni francesi, due soli hanno votato contro e tre favorevolmente. Il Canton Ticino ha votato contro.

Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia dovrà ora preparare la legge e le ordinanze di applicazione della riforma costituzionale adottata.

BRASILE

Per la registrazione degli stranieri. — Il deputato Ferreira Leite ha presentato alla Camera federale un progetto di

legge per autorizzare il Governo ad istituire il registro generale delle schede di famiglia nel distretto federale, in tutti gli stati dell'Unione e nel territorio dell'Acre.

All'art. 4 del progetto è detto che « lo straniero che fissi residenza nel paese è soggetto all'iscrizione sul registro generale, con l'obbligo per lui di provvedere a detta iscrizione dentro 60 giorni da quella dell'arrivo ».

Per l'art. 5, « le persone che escono dal paese, temporaneamente o definitivamente, faranno prendere nota della loro partenza in uno qualunque degli uffici del registro generale installati a questo scopo nei porti d'imbarco per l'estero ».

CANADÀ

I servizi d'immigrazione. — Il signor Bruce Walker è stato nominato « direttore dell'emigrazione europea per il Canadà » in sostituzione del signor W. E. Little, che è stato nominato commissario della colonizzazione al Ministero.

Il Walker ha acquistato una grande pratica nel lavoro di direzione dei coloni nelle provincie dell'ovest. Ultimamente si ricorse a lui per riorganizzare le attività del ministero federale dell'immigrazione agli Stati Uniti.

L'immigrazione. — Il consiglio legislativo canadese del *Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginen* ha tenuto la sua ottava missione regolare nell'agosto e nel settembre u. s. a Ottawa, coll'intervento delle rappresentanze di 104 logge canadesi.

Sulla questione dell'immigrazione il Consiglio ha suggerito che sia effettuata una conferenza fra il Governo federale ed i Governi provinciali allo scopo di addivenire ad « una politica d'immigrazione e di colonizzazione intelligente, coraggiosa e persistente », che comprenda l'insegnamento agricolo nelle scuole, la responsabilità del Governo verso gli emigranti durante un anno, il credito a lunga scadenza per i coloni, ecc.

STATI UNITI

Per una severa politica d'immigrazione. — Il prof. Roy Garis, docente di economia alla « Vanderbilt University », ha scritto sull'immigrazione uno degli articoli più sciovinisti e restrizionisti che siano finora apparsi su riviste americane, e l'ha pubblicato nel *Saturday Post*, che, anche dopo il passaggio della legge del maggio 1924, non ha cessato di raccomandare la preservazione e l'integrale, severa applicazione delle norme più restrittive.

Il Prof. Garis, fatti gli elogi di quella legge che chiama la *seconda dichiarazione d'indipendenza*, insiste perchè non sia in nessuna parte ritoccata. Egli respinge, prima, come pericolosissime le proposte dirette a renderla più umana, ammettendo le famiglie dei residenti (« non si finirebbe più! Invece nessuno impedisce a questi capi famiglia di rimpatriare »), e combatte poi le proposte Roberts-Davis tendenti ad ammettere i lavoratori di cui il mercato ha bisogno. Secondo lui, anche l'attuazione di questa proposta, che non si sa come sarebbe applicata praticamente, condurrebbe alla diminuzione della restrizione, la quale invece deve essere sostenuta con ogni forza se si vuole mantenere l'America americana. Chi non la pensa così non è un buon americano.

L'autore passa, quindi, a difendere la visita degli emigranti all'estero, che però vuole integrata da un esame ad Ellis Island quanto mai severo, e la registrazione degli stranieri, completata dalla deportazione dei non desiderabili, senza limite di tempo. Il prof. Garis conclude combattendo il sistema delle « origini nazionali » a mezzo di un ragionamento fondato su un cumulo di inesattezze; egli ha, tuttavia, la sincerità di affermare che tale sistema deve essere respinto per non dare appiglio agli zelatori della liberalità immigratoria di invocare un riesame della questione. « Restiamo contenti, dice il prof. Garis, del sistema del censimento, che ci dà modo di assimilare meglio gli stranieri che sbarcano in America ».